



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13

Interventi per favorire la promozione per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri

Bando pubblico

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24.09.2008

Articolo 1

Riferimenti normativi

La Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13, ha previsto un intervento di sostegno ai processi di internazionalizzazione e alle attività di promozione delle imprese sarde, per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24.09.2008 sono state approvate le relative Direttive di attuazione.

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato e ai sensi del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", come sostituito dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Articolo 2

Finalità e linee di attività

Il presente bando persegue le finalità indicate di seguito:

- Affermare o rafforzare la presenza dei settori produttivi isolani nei paesi esteri, supportando la partecipazione delle imprese a iniziative comuni all'estero in forma aggregata.
- Favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali attraverso la realizzazione di servizi all'export e il potenziamento delle competenze interne dedicate.

Tali finalità sono rispettivamente raggiunte attraverso due linee di attività:

Linea A - Progetti missione: progetti volti a sostenere la partecipazione di imprese appartenenti allo stesso settore, alla stessa filiera produttiva, ovvero integrate verticalmente, a percorsi di internazionalizzazione promossi da associazioni imprenditoriali o da imprese con una consolidata esperienza sui mercati esteri;

Linea B - Piani export - piani integrati per l'export finalizzati al consolidamento nei mercati esteri delle PMI regionali esportatrici.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

LINEA A – PROGETTI MISSIONE

Articolo 3

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a beneficio unicamente i progetti presentati da Associazioni imprenditoriali provinciali, regionali o di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o, in alternativa, da una PMI con una consolidata esperienza sui mercati esteri - che assumeranno il ruolo di promotore del progetto - per conto di aggregazioni di piccole e medie imprese così come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008.

Per consolidata esperienza sui mercati esteri si intende il conseguimento nei mercati esteri di almeno il 15% del fatturato complessivo per tre anni come desumibile dagli ultimi tre bilanci approvati ai fini fiscali. Tale fatturato conseguito nei mercati esteri deve avere un valore per ciascun anno pari almeno a € 500.000.

Possono far parte dell'aggregazione di PMI le imprese con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna che operano nei seguenti settori di attività economica previsti dalla classificazione ISTAT ATECO 2002:

- sezione D: attività manifatturiere;
- sezione K, limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo).

Sono ammesse a partecipare le aggregazioni che prevedono un numero di imprese pari almeno a 5.

Le imprese beneficiarie devono essere attive alla data di presentazione della domanda e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

I requisiti di PMI devono essere posseduti dalle imprese richiedenti al momento della presentazione delle domande.

Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Gli aiuti non verranno altresì concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, a imprese attive nel settore dei trasporti e a imprese in difficoltà.

Gli aiuti non potranno essere altresì concessi alle imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria carboniera, pesca e acquicoltura).

Gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato verranno concessi al di fuori dei seguenti casi: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

Le imprese partecipanti devono assumere l'impegno a costituirsi in associazione temporanea (ATI) in caso di aggiudicazione del beneficio, mediante conferimento di mandato speciale irrevocabile – che deve risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico – in favore del promotore (associazione imprenditoriale o impresa con una consolidata esperienza sui mercati esteri) o di altra impresa appartenente al raggruppamento che assumerà il ruolo di mandataria. Il ruolo di promotore del progetto resta sempre in capo all'associazione imprenditoriale o all'impresa con una consolidata esperienza sui mercati esteri.

Le imprese partecipanti possono altresì decidere di costituirsi in consorzio.

Al progetto possono partecipare altri soggetti diversi dai beneficiari, ma questi non possono accedere al contributo regionale e la loro partecipazione non incide sulla determinazione del numero minimo per l'aggregazione.

Articolo 4

Progetti agevolabili

I progetti presentati devono riguardare un settore o una filiera produttiva e definire un programma strutturato di internazionalizzazione che comprenda un insieme articolato di azioni indirizzato preferibilmente ad un unico Paese obiettivo.

Ogni promotore può presentare un unico progetto; i progetti non possono ricomprendere costi relativi a iniziative singole e non di gruppo.

Articolo 5

Attività ammissibili

Il progetto missione può riguardare le seguenti attività ammissibili:

1. identificazione delle strategie di marketing e individuazione di nuovi mercati esteri;
2. partecipazione, nella sola forma aggregata, a eventi fieristici all'estero di rilevanza internazionale e significativi per il settore/filiera di riferimento;
3. interventi, nella sola forma aggregata, di promozione e pubblicità nei mercati esteri;
4. missioni commerciali settoriali;
5. organizzazione di iniziative di cooperazione industriale nel paese estero di riferimento;
6. ricerche di mercato, studi di fattibilità, progettazioni e ricerca di agenti nell'ambito di iniziative commerciali e di cooperazione realizzate a favore del raggruppamento; progettazione di reti di vendita e di assistenza per i clienti, di rappresentanze permanenti, uffici o filiali di vendita, depositi, sale espositive ecc.;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

7. azioni di *follow up*, conferenze di commercializzazione e missioni in Italia di operatori e giornalisti esteri;
8. adeguamento dei prodotti e del relativo packaging alle normative tecniche presenti nel paese estero di riferimento;
9. piano di rafforzamento delle competenze professionali delle aziende in tema di internazionalizzazione;
10. costi di coordinamento in capo al soggetto promotore sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili.

Articolo 6

Forma e intensità dell'aiuto

Il contributo massimo erogabile non potrà superare una quota pubblica ammissibile pari a € 250.000 calcolato per un'aggregazione di 5 imprese; per ciascuna impresa aggiuntiva partecipante all'ATI tale importo potrà essere aumentato del 10% sino ad un massimo di € 400.000. In ogni caso, l'importo del contributo pubblico per singola impresa dovrà rispettare i limiti imposti dal *de minimis* qualora il raggruppamento opti per l'utilizzo di tale regime.

Il contributo verrà erogato nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Il contributo viene concesso fino al 60% delle spese ammissibili per le quali si chiede il finanziamento; tali spese si intendono al netto di IVA.

In base alle regole del "de minimis", le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altre agevolazioni di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'agevolazione superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

Alternativamente, le aggregazioni di PMI possono chiedere che gli aiuti vengano concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

In tal caso, fermo restando il contributo massimo erogabile di cui sopra, il contributo viene concesso fino al 50% delle spese ammissibili per le quali si chiede il finanziamento, e le attività di cui al precedente art. 5 potranno essere finanziate nei limiti di quanto previsto al successivo art. 7

Inoltre, se l'aiuto viene concesso ai sensi degli articoli 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008, le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Articolo 7

Tipologie di spesa

Nel caso che il contributo venga erogato nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006, sono ammesse le seguenti tipologie di spesa riferibili alle attività di cui al precedente art. 5:

- attività di consulenza finalizzata ai contenuti del progetto, allestimenti, studi di fattibilità.
- affitto delle aree e allestimenti di stand presso fiere all'estero;
- realizzazione di materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni;
- spese di trasporto delle merci da esporre e spese assicurative;
- affitto di locali all'estero per *workshop*, seminari, dimostrazioni e affitto di locali in Italia per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione e spese collegate;
- docenze formative;
- spese di interpretariato e traduzioni;
- spese di viaggio per operatori esteri che partecipano a conferenze di commercializzazione in Italia.

Sono invece escluse le spese per strutture stabili (affitti, utenze), le spese di viaggio e di missione (vitto, alloggio, trasporti interni) dei rappresentanti e del personale delle aziende e delle associazioni partecipanti alle iniziative.

Nel caso che gli aiuti vengano concessi ai sensi degli articoli 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008 sono ammissibili le seguenti spese:

- servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- partecipazione a fiere ed esposizioni: costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale contributo si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda da parte delle imprese.

Il promotore potrà richiedere l'autorizzazione alla Regione per operare rimodulazioni non sostanziali al progetto nel limite del 15% del costo ammissibile.

Le spese sostenute dovranno essere comprovate da fatture quietanzate, o da documenti aventi forza contabile equivalente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione della domanda

L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta e in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente in busta chiusa recante all'esterno – a pena di inammissibilità - la dicitura "Bando Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13 – LINEA A" al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Industria

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

Viale Trento 69, 09123 CAGLIARI.

I Soggetti richiedenti devono predisporre e presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- domanda di accesso al bando (secondo lo schema di cui all'allegato A1);
- dichiarazioni delle imprese partecipanti all'ATI (secondo lo schema di cui all'allegato A1bis);
- scheda tecnica (secondo lo schema di cui all'allegato A2).

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dall'8 gennaio 2009 e non oltre il 30 novembre 2009. Nel caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili, la Regione Sardegna – Assessorato dell'Industria ne darà comunicazione all'interno del sito www.regione.sardegna.it.

Per la determinazione della data di presentazione delle domande verrà presa in esame la data di ricezione delle stesse presso l'Ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Industria.

Articolo 9

Istruttoria

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze all'Ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Industria sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva di comunicare al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un segretario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nel caso di presentazione contestuale di più domande, le agevolazioni verranno concesse a partire dalla domanda avente, a seguito della valutazione della Commissione, il punteggio più alto seguendo poi un ordine di punteggio decrescente.

Articolo 10

Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità concerne:

- la completezza della documentazione allegata;
- la correttezza formale della documentazione presentata;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti;
- il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

Sono pertanto dichiarate non ammissibili alla partecipazione agli interventi di cui al presente Bando:

- le imprese non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
- le proposte incomplete o non conformi alle prescrizioni formali del bando; in particolare, saranno considerate inammissibili le domande di partecipazione non firmate o prive della copia del documento di identità del richiedente;
- le imprese non in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando.

Sono inoltre escluse dalla partecipazione agli interventi di cui al presente Bando le operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.

Non sono in nessun caso considerate ammissibili le spese relative a servizi erogati da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente.

Qualora, per effetto della dichiarazione di non ammissibilità di una o più imprese facenti parte dell'aggregazione, questa si riduca a comprendere un numero di PMI inferiore a 5, l'intera domanda verrà considerata inammissibile.

Il venir meno dei requisiti di ammissibilità successivamente alla presentazione della domanda comporta la revoca del contributo concesso.

Articolo 11

Verifica tecnico-economica

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la verifica tecnico-economica verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione, attribuendo i punteggi di seguito indicati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
-------------------------	-----------



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Numero di imprese aggregate	Max 10
<i>Un punto per ogni impresa associata superiore a 5</i>	
Qualità del piano integrato in termini di chiara identificazione del percorso di internazionalizzazione e delle singole iniziative proposte	Max 40
Coerenza e congruità del programma proposto in relazione alla dimensione del raggruppamento di imprese e ai risultati attesi	Max 30
<i>Coerenza e congruità del programma proposto in relazione alla dimensione del raggruppamento di imprese</i>	<i>Max 20</i>
<i>Coerenza e congruità del programma proposto in relazione ai risultati attesi</i>	<i>Max 10</i>
Collegamenti del progetto con enti pubblici, banche, fondazioni, imprese locali estere e altri soggetti specializzati	Max 10
<i>2,5 punti per ogni soggetto esterno partecipante al progetto</i>	
Connessioni con altre iniziative promosse a livello regionale o nazionale	Max 10
<i>2,5 punti per ogni iniziativa promossa a livello regionale o nazionale</i>	

La valutazione tecnico-economica delle domande e la valutazione di ciascun progetto si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente le imprese i cui progetti raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 60 saranno ammissibili al finanziamento.

La verifica dell'ammissibilità e la valutazione tecnico-economica si concluderanno entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

La Commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti in merito al progetto presentato; tale richiesta di chiarimenti comporta una sospensione del termine massimo di cui sopra.

In sede di valutazione tecnica del piano la Commissione provvede, ove necessario, all'adeguamento dei costi ammessi ritenuti non congrui.

Articolo 12

Concessione del contributo

A pena di decadenza dall'ammissibilità al contributo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, il promotore deve recapitare presso il responsabile del procedimento copia del mandato speciale con rappresentanza rilasciato a una delle imprese aderenti al progetto o allo stesso promotore.

Il mandato deve contenere:

- l'indicazione del mandatario, che sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione regionale e unico soggetto al quale si liquiderà il contributo;
- l'elenco delle imprese partecipanti all'ATI;
- la dichiarazione di impegno, da parte del mandatario, di versare alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del programma comune;
- la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandatarie) partecipanti alla realizzazione del programma, di esonero della Regione Sardegna da qualsivoglia responsabilità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo.

Il provvedimento di concessione del contributo dovrà essere adottato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del mandato speciale e indicherà l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione del progetto. Le aggregazioni di imprese ammesse ai benefici dovranno attenersi puntualmente al progetto approvato.

Il provvedimento di concessione è emesso dall'Assessorato dell'Industria, previa presentazione da parte delle imprese beneficiarie del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nel provvedimento di concessione saranno specificati anche i seguenti altri obblighi del soggetto beneficiario:

- attuazione del programma entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione;
- rispetto delle modalità di rendicontazione dei programmi;
- comunicazione all'Amministrazione regionale delle variazioni intervenute nello stato giuridico delle imprese partecipanti che alterino e/o modifichino la loro condizione di soggetto beneficiario, nonché preventivamente le eventuali variazioni, successive alla data di presentazione della domanda, nella composizione dell'aggregazione;
- accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del programma e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e dal provvedimento di concessione;
- obbligo di far indicare e far menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il programma è stato realizzato con il finanziamento e il supporto della Regione Autonoma della Sardegna.

La Regione Sardegna si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati dei programmi e potrà richiedere in qualunque momento di partecipare alle iniziative programmate dalle aggregazioni di imprese.

Eventuali modifiche del progetto approvato dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato dell'Industria.

Articolo 13

Erogazione dell'agevolazione

I programmi devono concludersi ed essere rendicontati all'Amministrazione regionale entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo. L'Amministrazione regionale può a suo insindacabile giudizio concedere una proroga per un periodo non superiore a 30 giorni.

Entro tale termine dovrà pervenire all'Amministrazione regionale la richiesta di erogazione di saldo, l'intera documentazione finale di spesa e la relazione finale sul progetto.

Il contributo verrà erogato a saldo, dietro presentazione della sopraccitata documentazione. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati, accompagnati da idonea documentazione certificante l'avvenuto pagamento.

La liquidazione del contributo sarà disposta solo dopo l'esito positivo del procedimento di verifica della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma a favore del mandatario dell'ATI del programma. Il mandatario dell'ATI verserà alle altre imprese parte del contributo in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del programma.

L'erogazione di un acconto pari al 50% del contributo spettante potrà altresì essere disposta, su richiesta del mandatario e a fronte di spese sostenute per una percentuale non inferiore al 50% delle spese ammesse. A tal fine per spese sostenute si intendono quelle le cui fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, siano state effettivamente pagate o comunque sostenute. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa le imprese dovranno trasmettere copia della documentazione di spesa.

La liquidazione dell'acconto potrà essere disposta solo a seguito di presentazione di idonea polizza fideiussoria.

L'ammontare del contributo a saldo verrà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'azienda l'importo dell'acconto eventualmente erogato.

La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, salvo eventuali modifiche intervenute in corso di realizzazione e autorizzate dall'Amministrazione regionale, sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

L'Assessorato dell'Industria svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, e potrà visionare in ogni momento anche successivo alla fine del programma la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni.

Articolo 14

Revoca

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

Articolo 15

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti dalla Linea A è pari a € 1.200.000.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Articolo 16

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, Tel. 070 6062125, Fax 070 6062494, email ind.promozione.sviluppo@regione.sardegna.it.

Bandi e modulistica sono disponibili nel sito Internet www.regione.sardegna.it.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

LINEA B – PIANI EXPORT

Articolo 17

Soggetti beneficiari

Sono ammessi ai benefici degli interventi previsti nella linea B, le piccole e medie imprese, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del nonché le relative forme consortili e associazioni temporanee di imprese (ATI), con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Per poter essere ammesse ai benefici del presente intervento le imprese devono aver già strutturato in modo significativo rapporti con i mercati esteri e conseguire in questi mercati almeno il 5% del proprio fatturato totale.

Nel caso di domande presentate da organismi consortili, la percentuale del fatturato estero viene verificata con riferimento alla somma totale del fatturato realizzato dalle diverse imprese associate.

Sono ammissibili le imprese con le caratteristiche di cui al comma precedente con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna che operano nei seguenti settori di attività economica previsti dalla classificazione ISTAT ATECO 2002:

- Sezione D: attività manifatturiere;
- sezione K, limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo).

Ciascuna impresa, singola o associata, non può presentare più di una domanda sul presente bando, anche se riferita ad unità produttive diverse.

Le imprese beneficiarie devono essere attive alla data di presentazione della domanda e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

I requisiti di PMI devono essere posseduti dalle imprese richiedenti al momento della presentazione delle domande.

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria carboniera, pesca e acquicoltura).

Gli aiuti non potranno altresì essere concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non potranno altresì essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Gli aiuti non potranno altresì essere concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquicoltura, a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato e alle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

Articolo 18

Interventi ammissibili

L'intervento prevede la concessione di aiuti a supporto di un piano export costituito da un piano integrato di servizi per l'export. Sono ammissibili le seguenti attività:

- identificazione delle strategie di marketing e l'individuazione di nuovi mercati esteri;
- organizzazione della partecipazione a manifestazioni fieristiche e di iniziative di "follow-up";
- adeguamento dei prodotti e del relativo packaging alle normative tecniche presenti nel paese estero di riferimento;
- progettazione di reti di vendita e di assistenza per i clienti, di rappresentanze permanenti, uffici o filiali di vendita, depositi, sale espositive ecc.;
- progettazione di interventi di promozione e pubblicità di supporto al trade dei prodotti in fase di posizionamento nei mercati esteri;
- organizzazione di iniziative di cooperazione industriale nel paese estero di riferimento;
- rafforzamento delle competenze professionali dell'azienda in tema di internazionalizzazione da realizzarsi attraverso l'intervento temporaneo in affiancamento di un professionista che abbia maturato comprovate e significative esperienze nell'internazionalizzazione di PMI.

Le tipologie di servizi che possono essere utilizzati per la costruzione del piano export sono quelli individuati nell'ambito del "Catalogo dei Servizi per l'export" allegato al presente bando. Altri servizi export diversi da quelli individuati possono essere richiesti secondo quanto riportato nell'introduzione al catalogo stesso.

Articolo 19

Forma e intensità dell'aiuto

Gli aiuti sono concessi nella forma dei contributi in conto capitale nella misura del 50% dei costi ammessi e sostenuti per i servizi reali all'export.

Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Articolo 20

Tipologie di spesa

Sono ammissibili le seguenti spese:

- servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- partecipazione a fiere ed esposizioni: costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale contributo si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda da parte delle imprese.

Le spese sostenute dovranno essere comprovate da fatture quietanzate, o da documenti aventi forza contabile equivalente.

Articolo 21

Termini e modalità di presentazione della domanda

L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta e in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente in busta chiusa recante all'esterno – a pena di inammissibilità - la dicitura "Bando Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13 – LINEA B" al seguente indirizzo:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria
Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale
Viale Trento 69, 09123 CAGLIARI.

I Soggetti richiedenti devono predisporre e presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- Domanda di accesso al bando (secondo lo schema di cui all'allegato B1);
- Dichiarazioni delle imprese partecipanti all'ATI (solo per le ATI - allegato B1bis)
- Scheda tecnica - Piano export e Piani di lavoro dei singoli servizi (secondo lo schema di cui all'allegato B2).

Ogni impresa che intende accedere agli aiuti deve presentare un piano di attività che può essere attuato attraverso uno o più servizi reali per l'export articolati in modo da costituire un'azione integrata. Per ciascuno dei servizi che costituiscono il piano export, l'impresa richiedente deve



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

presentare un piano di lavoro redatto secondo gli schemi previsti all'allegato B2.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre non è riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Il soggetto incaricato di fornire i servizi deve realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. E' fatta eccezione per le attività operative da realizzarsi all'estero che possono essere demandate a soggetti esteri non appartenenti alla propria struttura organizzativa.

Nel caso in cui si intendesse procedere alla sostituzione del fornitore dei servizi, tale sostituzione dovrà essere previamente autorizzata dalla Regione, e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito.

Il beneficiario dovrà richiedere l'autorizzazione all'Assessorato all'industria per operare unicamente piccole variazioni o modifiche non sostanziali al piano export nel limite del 20% del budget ammesso. Nel caso di variazioni al piano dovranno essere ripresentati i piani di lavoro dei singoli servizi modificati.

La presentazione delle domande potrà avvenire a partire dall'8 gennaio 2009 e non oltre il 30 novembre 2009. Nel caso di esaurimento anticipato delle risorse disponibili, la Regione Sardegna – Assessorato dell'Industria ne darà comunicazione all'interno del sito www.regione.sardegna.it.

Per la determinazione della data di presentazione delle domande verrà presa in esame la data di ricezione delle stesse presso l'Ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Industria.

Articolo 22

Istruttoria

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze all'Ufficio protocollo dell'Assessorato dell'Industria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva di comunicare al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato dell'Industria, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un segretario.

Nel caso di presentazione contestuale di più domande, le agevolazioni verranno concesse a partire dalla domanda avente, a seguito della valutazione della Commissione, il punteggio più alto seguendo poi un ordine di punteggio decrescente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Articolo 23

Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità concerne:

- a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) la correttezza formale della documentazione presentata;
- d) il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.

Sono pertanto dichiarate non ammissibili dalla partecipazione agli interventi di cui al presente Bando:

- le imprese non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 17;
- le proposte incomplete o non conformi alle prescrizioni formali del bando; in particolare, saranno considerate inammissibile le domande di partecipazione non firmate o prive della copia del documento di identità del richiedente;
- le imprese non in possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando.

Sono inoltre escluse dalla partecipazione agli interventi di cui al presente Bando le operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.

Non sono in nessun caso considerate ammissibili le spese relative a servizi erogati da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente.

Il venir meno dei requisiti di ammissibilità successivamente alla presentazione della domanda comporta la revoca del contributo concesso.

Articolo 24

Verifica tecnico-economica

La verifica tecnico-economica verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione, attribuendo i punteggi di seguito indicati:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Qualità del piano integrato in termini di chiara identificazione del percorso di internazionalizzazione e delle singole iniziative proposte	Max 40
Congruità del programma rispetto al fatturato complessivo del soggetto proponente	Max 10
Numero delle imprese associate	Max 12
<i>Associazione tra 4 o più imprese</i>	<i>12</i>
<i>Associazione tra 3 imprese</i>	<i>8</i>
<i>Associazione tra 2 imprese</i>	<i>4</i>
Sinergia con altre iniziative e/o soggetti quali Associazioni di Categoria, Camere di Commercio e/o consorzi export	Max 8
Esperienza del Consulente	Max 30



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

La valutazione tecnico-economica delle domande e la valutazione di ciascun progetto si concluderà con l'attribuzione di un punteggio; solamente le imprese i cui progetti raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 50 saranno ammissibili al finanziamento.

La verifica dell'ammissibilità e la valutazione tecnico-economica si concluderanno entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

La Commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti in merito al progetto presentato; tale richiesta di chiarimenti comporta una sospensione del termine massimo di cui sopra.

Se, in sede di valutazione, si rileva una sovrapposizione negli stessi contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla impresa, si procederà ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio che presenta tali sovrapposizioni o all'eliminazione dello stesso. In sede di valutazione tecnica del piano la Commissione provvede, ove necessario, all'adeguamento dei costi ammessi ritenuti non congrui.

Articolo 25

Concessione del contributo

La comunicazione di ammissione al contributo verrà adottata entro 15 giorni lavorativi dal termine dell'istruttoria da parte della Commissione di valutazione.

Il successivo provvedimento di concessione è emesso dall'Assessorato dell'Industria entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e indicherà l'ammontare dell'aiuto concesso per l'attuazione del progetto.

Nel caso di domanda presentata da un ATI, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, a pena di decadenza dall'ammissibilità al contributo, il mandatario deve recapitare presso il responsabile del procedimento copia del mandato speciale con rappresentanza rilasciato a dalle imprese aderenti all'ATI.

Il mandato deve contenere:

- l'indicazione del mandatario, che sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con l'Amministrazione regionale e unico soggetto al quale si liquiderà il contributo;
- l'elenco delle imprese partecipanti all'ATI;
- la dichiarazione di impegno, da parte del mandatario, di versare alle imprese mandanti quota parte del contributo ricevuto in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del programma comune;
- la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandatarie) partecipanti alla realizzazione del programma, di esonero della Regione Sardegna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo.

Le imprese ammesse ai benefici dovranno attenersi puntualmente al progetto approvato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Nel provvedimento di concessione sono altresì specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:

- attuazione del piano export entro i tempi massimi di 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione;
- rispetto delle modalità di rendicontazione del piano;
- comunicazione all'Amministrazione regionale delle variazioni intervenute nello stato giuridico del beneficiario; in caso di domande presentate da un ATI, dovranno essere comunicate preventivamente le eventuali variazioni, successive alla data di presentazione della domanda, nella composizione dell'aggregazione;
- accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del piano e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando direttive e dal provvedimento di concessione;
- obbligo di far indicare e far menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il piano è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

Eventuali modifiche del progetto approvato dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato dell'Industria.

Articolo 26

Erogazione dell'agevolazione

I programmi devono concludersi ed essere rendicontati all'Amministrazione regionale entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo. L'Amministrazione regionale può a suo insindacabile giudizio concedere una proroga per un periodo non superiore a 30 giorni.

Entro il termine massimo di 18 mesi previsto per la conclusione dei programmi, dovrà pervenire all'Amministrazione regionale la richiesta di erogazione di saldo, l'intera documentazione finale di spesa e la relazione finale sul progetto.

Il contributo verrà erogato a saldo, dietro presentazione della sopraccitata documentazione. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati, accompagnati da idonea documentazione certificante l'avvenuto pagamento.

Su richiesta dell'impresa beneficiaria potrà altresì essere disposta, a fronte di spese sostenute per una percentuale non inferiore al 50% delle spese ammesse, la rendicontazione di singoli servizi interamente conclusi. A tal fine per spese sostenute si intendono quelle le cui fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, siano state effettivamente pagate o comunque sostenute. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l'impresa dovrà trasmettere copia della documentazione di spesa.

L'ammontare del contributo a saldo verrà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'azienda l'importo dell'acconto eventualmente erogato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

La liquidazione del contributo viene disposta solo dopo l'esito positivo del procedimento di verifica della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del piano. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

L'Assessorato dell'Industria svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, e potrà visionare in ogni momento anche successivo alla fine del programma la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni.

Articolo 27

Revoca

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

Articolo 28

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti dalla Linea B è pari a € 1.800.000.

Articolo 29

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Affari generali e promozione dello sviluppo industriale dell'Assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, Tel. 070 6062125, Fax 070 6062494, email ind.promozione.sviluppo@regione.sardegna.it.

Bandi e modulistica sono disponibili nel sito Internet www.regione.sardegna.it